



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

| | |
|--|--|
| Atto n. 68 del 15/12/2022 | Oggetto: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022: INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI CON COSTITUZIONE DEL FONDO STRAORDINARIO E LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA. |
|--|--|

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **11:00** in videoconferenza, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori

| Ruolo | Nominativo | Presente | Assente |
|-------------|-------------------------|----------|---------|
| Sindaco | NURRA GIANGIUSEPPE | Si | |
| Vicesindaco | MAMELI PIETRO ANGELO | Si | |
| Assessore | NASONE PASQUALE | Si | |
| Assessore | NASONE ROBERTO | Si | |

Presenti: **4**

Assenti: **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale **Ara Antonio**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Dott. Giangiuseppe Nurra** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio.

Visto l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno.

Dato atto che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro.

Vista la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, *risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità definita nel DM del 17/03/2020, il quale prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12 dell'anno.

Preso Atto che l'art. 8, c. 1, CCNL 21 maggio 2018 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali.

Richiamato l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio

2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

Visto, inoltre, l'art. 4, c. 1, lett. b), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa anno **2021** con la nomina dei componenti e del presidente e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale.

Considerato che le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività si distinguono in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al Fondo anche per gli anni successivi, fatti salvi gli eventuali ed ulteriori incrementi derivanti;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.

Visto l'art. 40 – comma 3 quinquies - del D.Lgs. 165/2001 in virtù del quale gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15..."*.

Dato Atto che la L.R. n. 2/2007 all'art. 10, comma 1, ha modificato profondamente le modalità di riparto dei fondi regionali, introducendo il "Fondo unico per gli enti locali", che comprende, tra le altre, le somme precedentemente erogate sulla base delle diverse leggi regionali tra le quali anche la L.R. n. 19/1997, la quale prevedeva un apposito contributo annuale agli enti locali della Sardegna per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del loro personale, al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali medesimi dall'esercizio delle funzioni ad essi trasferite o delegate dalla Regione, ed in particolare il comma 2, lett. a), che prevede l'utilizzo di tale contributo per incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 31, comma 1, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995.

Considerato altresì che l'art. 10, comma 2, della L.R. n. 2/2007, prevede espressamente che: *"L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1,"*.

Ravvisato che nell'utilizzo del fondo unico, L.R. n. 2/2007, e nella quantificazione delle risorse da destinare alle finalità di cui alla legge regionale n. 19/1997 ivi confluita, si ritiene di dover utilizzare quale elemento di ponderazione l'aggravio di lavoro determinato dalle ulteriori funzioni e attribuzioni conferite dalla Regione Sardegna al Comparto degli EE.LL. come logica conseguenza del processo di decentramento operato in attuazione della modifica del Titolo V della Costituzione.

Rilevato inoltre che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 6/2018, ha sancito il principio di diritto per il quale *"Gli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 73, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017"*.

Considerato che la Legge di Bilancio (Legge n.145/2018) ha previsto all'art.1 comma 1091 l'istituto degli incentivi per l'ufficio entrate dell'Ente e che le attività espletate potranno essere remunerate dall'Amministrazione a valere sulle risorse presenti nel fondo appositamente istituito per gli incentivi tributari esclusi dai vincoli di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs.75/2017, ovvero in mancanza dell'approvazione dei documenti contabili a valere sulle risorse del CCNL 21 maggio 2018 previste all'art.67, comma 5, lett. b) secondo cui *“Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”*.

Premesso Che:

- l'Ufficio di Stato Civile, ai sensi del D.P.R. 396/2000 (Regolamento dello Stato Civile), deve garantire l'erogazione di servizi istituzionalmente improrogabili, anche mediante l'istituto della reperibilità, in quanto considerato servizio indispensabile;
- L'art. 24 del CCNL 21/05/2018 prevede la disciplina per il pagamento della predetta indennità;
- In applicazione del menzionato art. 24 occorre corrispondere l'indennità di reperibilità al personale dipendente avente diritto, giusta normativa contrattuale vigente, per assicurare il servizio di Stato Civile nei giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali, per accettazione pratiche di decessi, nonché la predisposizione di atti di stato civile e partecipazione alla celebrazione dei matrimoni nelle giornate festive.

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo **n.77 del 21/08/2020** è stato istituito il servizio di pronta reperibilità per il servizio demografico e stato civile, e individuato il personale del servizio per i giorni di Sabato, Domenica e Festivi da retribuirsi secondo le tariffe di cui al citato art. 24 del C.C.N.L. del 14/09/2000 e che in caso di caso di chiamata, le ore di lavoro prestate possono essere retribuite come lavoro straordinario.

Tenuto conto che

- i “Fondi” destinati alla corresponsione della reperibilità e del lavoro straordinario non sono stati previsti nelle contrattazioni precedenti, e che le ore svolte in sede dal personale amministrativo sono sempre stati recuperati mediante riposi compensativi, dando luogo ad economie di bilancio confluite nel fondo per l'erogazione della produttività;
- il Comune di Anela dispone di un organico che si è drasticamente ridotto negli ultimi anni, l'attuale assetto organizzativo non consente di mantenere in vigore le clausole contrattuali definite con la sottoscrizione dei precedenti contratti integrativi per definire e regolamentare le rispettive indennità in materia di responsabilità individuale e collettiva, incentivi alla produttività e miglioramento dei servizi nei livelli di efficienza ed efficacia, in particolare quelle relative alla disciplina di cui all'art. 24 del CCNL 21/05/2018 in materia di reperibilità e dell'art.14 del CCNL dell'1/4/1999 integrato con l'art. 39 del CCNL del 14/09/2000 e con l'art.16 del CCNL del 5/10/2001 in materia di compensi per il lavoro straordinario.

Evidenziato inoltre che la disciplina di riferimento per il lavoro straordinario è tuttora riconducibile all'art. 14 del CCNL 1/04/1999 citato, il quale prevede che:

- gli oneri per il pagamento di compensi per lavoro straordinario devono avere copertura solo ed esclusivamente nelle specifiche risorse derivanti dall'applicazione delle previsioni di tale clausola contrattuale;
- per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 (fondo per il lavoro straordinario anno 1998), per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera a) dello stesso CCNL 1/04/1999 (comma 1);
- a decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % (comma 4);
- le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali, secondo le indicazioni dell'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;
- le risorse per lavoro straordinario, come quantificate nel rispetto delle regole suesposte, possono essere utilizzate solo nell'anno di riferimento.

Richiamata la nota dell'ARAN RAL_1816_Orientamenti applicativi, la quale attribuisce all'Ente la facoltà, in via del tutto eccezionale, di ricostruire integralmente il fondo per il lavoro straordinario ora per allora:

- nell'ammontare che aveva nel 1999 e sempre che lo stesso all'epoca sia stato quantificato nel rispetto della disciplina contrattuale sopra richiamata;
- se le risorse finanziarie originariamente già destinate al lavoro straordinario non sono state in alcun modo trasferite tra quelle generali destinate al finanziamento della contrattazione integrativa (art.15 del CCNL dell'1.4.1999) oppure utilizzate o comunque destinate all'erogazione di compensi al personale, ma hanno rappresentato solo ed effettivamente un'economia di spesa;
- tale opzione sarà possibile solo ove siano venute meno quelle particolari esigenze organizzative e funzionali, previa presa atto in modo formale dell'avvenuto azzeramento del fondo per il lavoro straordinario, evidenziando anche le motivazioni che ne sono state alla base e nel presupposto che le stesse abbiano dato luogo ad una economia di bilancio, sempre nel rispetto dei vigenti vincoli legislativi in materia di patto di stabilità e di obblighi di contenimento della spesa di personale;
- ove opportuno in relazione alle vicende intervenute in ordine alla consistenza del fondo del lavoro straordinario successivamente al 1999, l'ente, ai fini della ricostruzione, farà riferimento alla consistenza del fondo al momento del suo effettivo totale azzeramento.

Considerato che:

- è necessario fornire gli indirizzi per la costituzione del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato.

Ritenuto di esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- per la parte variabile:
 - iscrivere, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c del CCNL 21.5.2018, delle somme destinate all'attuazione della specifica Legge Regionale Sardegna n. 19 del 1997 per **€ 1.886,77**;
 - iscrivere, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 5 del CCNL 21.5.2018 e dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, le somme per la corresponsione della dallo svolgimento delle ore di servizio effettivamente rese in sede per l'espletamento delle attività istituzionali dell'ufficio demografico-stato civile ed elettorale, ad eccezione di quelle rese nelle tornate elettorali per le quali sono previsti i rimborsi da parte di altre amministrazioni e nel limite delle prestazioni strettamente necessarie e preventivamente autorizzate;
 - iscrivere, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 21/05/2018 per **€ 1.500,00** destinati alla remunerazione dell'istituto per gli incentivi tributari previsto dall'art.1 c.1091 della legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019);
 - iscrivere, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 2.000,00** per compensi incentivanti per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016;
- In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica:
 - iscrivere, ai sensi dell'art. 16 e 68 comma 2 *lett. J)* del CCNL 21/05/2018 **€ 1.480,42** per le progressioni economiche per l'anno corrente riferite alla categoria D e B.;
 - Gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance **2021**;
 - Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs 150/2009.

Considerato inoltre che:

- sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;
- le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto all'anno 2008;
- le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'“Equilibrio di Bilancio” dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale.

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;

- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DELIBERA

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Di esprimere gli indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno **2021** e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;

Di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.lgs 150/2009.

Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Area contabile per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio **2021** presentano la necessaria disponibilità.

Di dare atto che nella costituzione del fondo si terrà conto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 75 del 25.05.2017: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

Di prendere atto che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 6/2018, ha sancito il principio di diritto per il quale *“Gli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 73, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”*.

Di prendere atto che per l'anno 2020 l'istituto innovativo degli incentivi per l'ufficio entrate, non essendo stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili è remunerato a valere sulle risorse del CCNL 21 maggio 2018 previste all'art.67, comma 5, lett. b) secondo cui *“Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”*.

Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di negoziazione per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno **2021**, di condurre le trattative attenendosi, tra l'altro, alle seguenti linee di indirizzo:

- attivare immediatamente il tavolo delle trattative con le organizzazioni sindacali per l'istituto degli incentivi tributari e di concludere la trattativa entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della presente deliberazione, ovvero in mancanza di accordo riferire alla Giunta Comunale l'opportunità di procedere anche in via unilaterale stante l'indubbio rilievo dell'interesse pubblico al maggior recupero dei tributi sia quale

salvaguardia degli equilibri di bilancio sia quale presupposto di una equa ripartizione del carico tributario dei cittadini;

- promozione della produttività, per la quale si adottano criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa;
- remunerazione dell'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale di categoria B-C-D (art. 70-quinques, comma 1 del CCNL 21.05.2018) da attribuire al personale a cui è affidata la responsabilità di tutti procedimenti amministrativi inerenti all'ufficio d'appartenenza;
- attribuzione delle indennità "condizioni di lavoro", reperibilità e straordinario al personale dipendente avente titolo laddove ne sussistano i presupposti giuridici, rapportando l'indennità all'effettivo periodo di servizio reso;
- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà essere effettuato nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti;
- la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale, eventualmente prevista, dovrà avvenire sulla base di criteri selettivi esclusivamente meritocratici di valutazione del dipendente e la loro complessiva quantificazione deve avvenire tenendo conto dell'ammontare delle risorse decentrate previste;
- utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, per il finanziamento delle indennità previste dalla contrattazione nazionale e per il pagamento delle indennità di condizioni di lavoro, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;
- utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile, per compensare la produttività individuale. Le risorse a tal fine destinate dovranno essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti negli strumenti di programmazione dell'Ente;
- l'assegnazione e la ripartizione dei suddetti compensi al singolo dipendente viene demandata al Responsabile del Personale in base ai criteri definiti in sede di contrattazione decentrata ed erogati previa certificazione del livello di conseguimento degli obiettivi.

Infine, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

| | |
|--|---|
| Sindaco Dott. Giangiuseppe Nurra | Segretario Comunale Ara Antonio |
|--|---|

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 14/12/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giangiuseppe Nurra

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 14/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giangiuseppe Nurra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **15/12/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Anela, 15/12/2022

Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **15/12/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Anela, 15/12/2022

Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, lì _____

Il Responsabile del Servizio